



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO**

*Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro
in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

nella causa promossa da

[REDACTED] *elettivamente domiciliata/o in VIA RUFFINI 7/5 16100
GENOVA presso l'avv. AGUSTO ALBERTO MARIO PASQUALE che la/o
rappresenta per mandato a margine del ricorso*

ricorrente

contro

M.I.U.R. , *elettivamente domiciliata/o in VIA BRIGATE PARTIGIANE 2
GENOVA presso l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
GENOVA che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di
costituzione*

AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA , *elettivamente domiciliata/o in VIA
BRIGATE PARTIGIANE 2 GENOVA presso l'avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA che la/o rappresenta per mandato a
margine della memoria di costituzione*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA , *elettivamente
domiciliata/o in VIA BRIGATE PARTIGIANE 2 GENOVA presso l'avv.
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA che la/o
rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione*

convenuto

[REDACTED]
terze chiamate convenute contumaci

*Con ricorso depositato il 23.1.2013 il prof. [REDACTED] conveniva in
giudizio le parti sopra epigrafate, chiedendo di sentir accertare il suo diritto a*



vedersi assegnare , ai fini della formazione della graduatoria per gli aa. ss. 2011/2014 classe di concorso A019 e AD03, il punteggio aggiuntivo per il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, e così passare dalla posizione 139 a 151

Allegava l'illegittimità del DM n 44 del 12.5.2011 nella parte in cui all'art 2 comma 6 ha stabilito che : “ *il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina*”, in quanto in contrasto con la fonte di rango superiore, rappresentata dalla legge 282 del 1969 e poi dall'art . 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 che dispone “ *il periodo del servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*”., principio ribadito dal successivo art 485 comma 7 D.lvo 297 del 1994.

Chiedeva quindi la disapplicazione del decreto ministeriale incompatibile con la suddetta normativa.

Il Ministero dell'Istruzione si costituiva, rilevando il difetto del contraddittorio e, *nel merito*, osservava l'infondatezza della pretesa, richiamando precedenti *giurisprudenziali del Consiglio di STATO*.

Sulla base di tali premesse, si è proceduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, individuati in coloro che , a seguito dell'eventuale riconoscimento del maggior punteggio al ricorrente , sarebbero stati scavalcati nella loro posizione in graduatoria.

Nessuno di loro, pur ritualmente notificato, si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

Il ricorso può quindi esser accolto allo stato degli atti.

I fatti posti a base della domanda (possesso dell'abilitazione all'insegnamento ed espletamento del servizio militare successivamente ad esso , ma non in costanza di nomina) sono incontestati .

La questione dunque verte sulla legittimità o meno del mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo al ricorrente per l'espletamento di servizio militare non in costanza di nomina , ma in epoca precedente ad essa e successiva al conseguimento del titolo all'abilitazione.

L'art 2 del DM 44 del 2011 , ai fini dell'aggiornamento *biennale delle graduatorie ad esaurimento del personale della scuola, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati siano valutati solo se prestati in costanza di servizio .*

Tale disposizione attribuisce dunque punteggio aggiuntivo al solo periodo di servizio militare svolto in costanza di rapporto di lavoro.

La disposizione è peraltro in contrasto con la norma di rango primario rappresentata dall'art 485 comma 7 del Dlvo 297/94, in base alla quale “ il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti “.

Nella sua formulazione letterale la disposizione non prevede alcuna limitazione circa il momento in cui il servizio militare (o assimilato) è prestato, assumendo lo svolgimento di detto servizio un valore positivo in sé, essendo svolto nell'interesse della collettività nazionale a fronte di un 'inevitabile compressione della libertà dell'individuo per un periodo significativo della sua vita .



La disposizione risulta inserita in un complesso di disposizioni aventi ad oggetto il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

La sua ratio è evidentemente quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare (o civile) sia di ostacolo all'incarico di docenza, impedendolo o comunque ritardandolo.

Trattasi di disposizione attuativa del precetto Costituzionale di cui all'art 52 in base al quale, l'adempimento del servizio militare "...non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici".

Nel periodo in cui il ricorrente ha svolto il servizio militare esisteva uno specifico obbligo di legge, sanzionato, in caso di inosservanza, anche penalmente.

Il ricorrente dunque era tenuto allo svolgimento del servizio militare (o di altro servizio equipollente) e ciò ha ovviamente determinato una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali per ragioni di sesso, salute o altro non erano tenuti al medesimo adempimento e hanno così potuto dedicarsi immediatamente alla ricerca di un'occupazione al termine del percorso di studi.

Il riconoscimento di un punteggio in graduatoria derivante dallo svolgimento del servizio militare successivamente al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento consente di dare più efficace attuazione al precetto costituzionale, evitando che l'adempimento di un obbligo di legge, la cui esecuzione è posta nell'interesse dell'intera comunità nazionale, arrechi pregiudizio all'attività lavorativa del cittadino.

La disposizione di cui all'art 2 del DM 44 del 12.5.2011 è dunque illegittima perché in contrasto con il citato art 485 comma 7 del D.lvo 297/94.

Spetta dunque al ricorrente il diritto a vedersi riconoscere il periodo di servizio militare prestato nel periodo 15.11.1999 – 14.9.2000 con l'attribuzione del previsto punteggio aggiuntivo e all'aggiornamento delle graduatorie A019 e AD03 per l'aa.ss. 2011/2014 .

Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero convenuto e vanno poste a carico del ricorrente

Il Giudice

definendo il giudizio,

- 1. previa disapplicazione del D.M. n 44 del 12.5.2011 nella parte in cui all'art 2 comma 6 prevede che il "servizio militare di leva e servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina" dichiara il diritto del ricorrente a vedersi assegnato il punteggio aggiuntivo per la prestazione del servizio di leva obbligatorio svolto nel periodo 15.11.1999 -14.9.2000;*
- 2. per l'effetto condanna il Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro pro tempore , ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio previsto per il suddetto titolo e così ad aggiornare le graduatorie dell'A.T. di Genova aa.ss. 2011/2014 ;*
- 3. condanna il Ministero convenuto, ut supra, a rifondere il ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.2000,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario;*



4. riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Genova, 18/02/2015
Il Giudice
Francesca Maria Parodi

